

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 40 Reg. Delibere

OGGETTO: AIPA S.p.A. – Sentenza n. 281/2018 della Prima Sezione Centrale D'Appello. Rinuncia all'azione esecutiva.

L'anno DUEMILADICIOTTO addi VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 21.30, nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
FARINA PRIMAVERA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Pansoni Dr. Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo comune ha affidato sino al 31.12.2015 il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni ad AIPA S.p.a.;

Vista la sentenza n. 117/2017 del 17 luglio 2017 con la quale la Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, ha condannato AIPA S.p.a. a risarcire numerosi Comuni della Lombardia del danno causato a seguito del mancato riversamento degli incassi spettanti;

Preso atto che il comune di Caiolo non rientrava tra i suddetti comuni in quanto la gestione era a canone fisso;

Vista la nota della Corte dei Conti, Procura presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, prot. n. 8302 del 11.09.2018 (ns. prot. 4712 del 29.08.2018), con la quale chiede, a seguito del deposito della sentenza n. 281/2018 della Prima Sezione Centrale d'Appello che ha condannato gli amministratori della Soc. AIPA a risarcire del danno erariale i Comuni, di valutare le eventuali azioni da intraprendere per il recupero del credito definitivamente accertato;

Dato atto che con la predetta sentenza veniva individuato il credito a favore del Comune di Caiolo pari ad € 1.019,00;

Considerato l'elevato numero dei Comuni da risarcire, l'entità del bene aggredibile, il valore del credito accertato e i presunti costi per la procedura in sede civile (esecuzione immobiliare) e l'incertezza del recupero dello stesso;

Vista altresì la nota della Corte dei Conti – Procura Regionale per la Lombardia Procuratore Regionale del 26.09.2018, qui pervenuta in data 01.10.2018, che testualmente recita: "In esito alle attività di monitoraggio e vigilanza previste dall'art. 214, comma 6, espletate sull'esecuzione delle sentenze n. 117 del 2017 della Sezione regionale lombarda e n. 281 del 2018 emessa dalla I Sezione d'appello delle Corte dei conti, questo ufficio ha riscontrato la sussistenza di crediti esigibili per importi inferiori ai costi prevedibili nella gestione delle iniziative e delle azioni di recupero. Pertanto, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, a valutare con prudenza e ragionevolezza l'economicità delle scelte recuperatorie, in relazione all'importo del credito, ai costi delle iniziative legali ed al rischio d'incapienza delle procedure esecutive, per il concorso di tutti i creditori procedenti alla ripartizione proporzionale della massa attiva.";

Ritenuto, pertanto, la ricorrenza di ragioni di opportunità e convenienza a non intraprendere azioni esecutive al fine del recupero del credito accertato, nel rispetto del principio dell'efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione, al fine di evitare ulteriori aggravi economici per il Comune;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e tecnica/contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del Tuel;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) Di richiamare integralmente le premesse di cui sopra le quali costituiscono parte sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di non intraprendere, così come motivato in premessa, azioni esecutive per il recupero del credito accertato con sentenza n. 281/2018 della Corte dei Conti-sezione prima giurisdizionale Centrale d' Appello, depositata in data 9 luglio 2018, nei confronti di AIPA Spa, SD e BMG;
- 3) Di demandare al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Quindi, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con successiva apposita votazione unanime in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 40 del 26.11.2018

AVENTE PER OGGETTO: AIPA SPA SENTENZA N. 281/2018 DELLA PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO. RINUNCIA ALL'AZIONE ESECUTIVA.

II sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 23.11..2018

Il Resp. del Servizio Finanziario Aldo Paruscio

R

Letto, confermato e sottoscritto





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 1 4 DIC 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caiolo, 1 4 DIC 2018	Proti	
IL MESSO COMUNALE Cinzia Vettovali		IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

M	La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
	La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.010 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annalisa Pansoni
_	Copia della presente deliberazione viene trasmessa: Al Servizio del Territorio

Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo

Al Servizio alla Persona ed Affari Generali